

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
circa l'incompatibilità della carica di segretario comunale con quella di docente nei Comuni la cui popolazione supera i 300 abitanti (art. 110 LOC) : risposta alla mozione Zanolini 29 novembre 1950

(del 13 ottobre 1952)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con sua mozione 29 novembre 1950 l'on. Plinio Zanolini invitava il Consiglio di Stato a presentare all'approvazione del Gran Consiglio una modifica dell'art. 110 della LOC 1 marzo 1950 intesa a concedere, ai docenti che coprono attualmente la carica di segretario comunale, la possibilità di ottenere dal Consiglio di Stato l'autorizzazione di continuare a coprire tale carica anche nei Comuni che hanno una popolazione superiore ai 300 abitanti.

Il mozionante ritiene opportuna tale modifica nell'interesse delle amministrazioni comunali, dove il docente in carica svolge (o svolgeva) pure iodevolmente le mansioni di segretario comunale.

Il Consiglio di Stato ha atteso, prima di pronunciarsi sulla proposta formulata nella mozione che ci occupa, che l'entrata in vigore della legge organica comunale, e in particolare l'applicazione pratica dei nuovi disposti della legge medesima, segnatamente dagli art. 107 e seguenti relativi alla carica di segretario comunale, fornissero quegli elementi di giudizio indispensabili per una esatta valutazione del problema, non solo da un punto meramente giuridico, ma anche avuto riguardo alle situazioni pratiche createsi sotto l'impero della norma di cui si vorrebbe la modifica.

Ora, occorre premettere che le ragioni che hanno dettato il disposto dell'art. 110 LOC, per quanto si riferisce all'incompatibilità d'ufficio stabilita per la carica di segretario comunale con quella di maestro di scuola in carica nel Comune o nel consorzio cui appartiene il Comune, trovano, ancor oggi e indipendentemente dal fatto che il maestro di scuola occupasse o meno la carica di segretario nel Comune medesimo all'entrata in vigore della legge, la loro piena giustificazione.

L'idea secondo cui il docente debba dedicare l'intero suo tempo allo svolgimento del suo ministero, libero delle occupazioni e delle preoccupazioni che la funzione di segretario può causargli; il principio per cui, per evidenti ragioni morali, si debba evitare che il maestro di scuola sia portato a negligere i delicati doveri del proprio ufficio, attratto dal desiderio di una prebenda che il lavoro del segretario comunale, svolto quale occupazione accessoria, può procurargli; un senso di dignità inerente alla funzione medesima del maestro di scuola, per cui si vuole che lo stesso debba sapere e poter vivere decorosamente dello stipendio del proprio ufficio, senza dover ricorrere a un contributo, talvolta esiguo, ma che per altri può invece rappresentare un guadagno non accessorio, bensì principale; il concetto, soprattutto, per cui si vuole che il maestro di scuola debba rimanere totalmente estraneo agli affari dell'amministrazione comunale, di cui egli è diretto dipendente, quale docente, e di cui il Municipio rappresenta la prossima superiore autorità scolastica; tutti questi motivi, diciamo, sono ancor oggi pienamente giustificati. E d'altra parte il disposto del secondo cpv. dell'art. 110 rappresenta sufficientemente, nei piccoli Comuni con una popolazione fino a 300 abitanti, la garanzia per

cui, nell'eventuale difficoltà di trovare una persona idonea, anche il maestro di scuola in carica nel Comune può eccezionalmente essere chiamato a funzionare quale segretario comunale.

Già per queste ragioni, il Consiglio di Stato non intende entrare nelle viste del mozionante e proporre, a distanza di non ancora due anni dall'entrata in vigore della nuova legge, la modifica di una norma che il legislatore dettò basandosi su concetti eminentemente morali e non certo attualmente sorpassati.

Da un punto di vista pratico, la norma dell'art. 110 non ha causato, è bene dirlo, risultati sorprendenti e tali da creare difficoltà ai Comuni nel trovare segretari idonei.

Al momento attuale è nota, pur nell'assenza dei ricorsi, la situazione di pochi Comuni (una diecina complessivamente) dove il Municipio in occasione delle nomine quadriennali degli impiegati comunali, facendo evidente strappo alla norma ond'è discorso, ha proceduto alla nomina del segretario comunale nella persona di un maestro di scuola in carica nel Comune. Occorre precisare che gran parte di tali Comuni hanno una popolazione fino alle trecento anime: onde la possibilità che il Consiglio di Stato abbia ad autorizzare parte di queste amministrazioni a mantenere il segretario nominato (purchè in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 113 LOC) valendosi della facoltà prevista dall'art. 110, 2 cpv. LOC.

Il Dipartimento dell'interno, prima di procedere alla ratifica dei relativi atti di nomina, intende tuttavia esaminarne d'ufficio le situazioni d'incompatibilità nei cennati Comuni, ed intervenire, ove sarà necessario, valendosi della propria facoltà quale autorità di vigilanza, allo scopo di eliminare ogni abuso in frode alla legge.

L'azione del Dipartimento dell'interno, intesa alla formazione di nuovi segretari comunali mediante corsi preliminari d'istruzione ed esami, sarà sufficiente a garantire a tali Comuni la possibilità dell'assunzione di persone idonee alla carica, al di fuori dell'ambito dei maestri di scuola in carica nei Comuni stessi.

E' opportuno sottolineare il fatto, infine, che in pochissimi Comuni sono stati nominati alla funzione di segretario maestri di scuola *in carica in altri Comuni*, in possesso dell'attestato di abilitazione, e che già funzionavano quali segretari nei Comuni medesimi prima dell'entrata in vigore della legge.

Tali situazioni, che per se stesse eludono alcuni dei principi da noi richiamati più in alto, sono le sole che il Consiglio di Stato o per esso il Dipartimento dell'interno hanno dovuto ammettere in quanto non contrarie alla legge.

Basandosi su tali considerazioni, il Consiglio di Stato non intende proporre una riforma nel senso desiderato dalla mozione in esame.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Canevascini

Il Consigliere segretario di Stato:
Lepori